

**AL SINDACO DEL COMUNE DI FANO
(SERVIZIO COMMERCIO)**

Oggetto: Comunicazione vendita promozionale.

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____
il _____ residente a _____
in via _____ n. _____ (tel. _____) in qualità di:

- titolare di impresa individuale;
- legale rappresentante della Società _____ avente sede legale in _____ Via _____ - _____ n. _____
C.F./Partita IVA _____

Titolare dell'esercizio per la vendita al dettaglio di prodotti compresi nel settore non alimentare nei locali siti in Via _____ n. _____
telefono _____

COMUNICA

- che intende effettuare una vendita promozionale nei giorni dal ____/____/____ al ____/____/____ nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 114/98 e degli art. 29 e 32 della legge regionale n. 27 / 2009 così come modificata dall'art. 24 della l. r. n. 16 del 15.11.2010.
- che la vendita a prezzo scontato riguarderà i seguenti prodotti: _____

Distinti saluti.

Fano, li _____

FIRMA

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 10 NOVEMBRE 2009 modificata dall'art. 24 della l. r. n. 16 del 15.11.2010

Art. 29 (Vendite straordinarie)

1. Le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono:
 - a) le vendite di liquidazione
 - b) le vendite di fine stagione.
2. Le vendite di cui al comma 1 devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.
3. Le merci in vendita debbono essere esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
4. Nel caso che per una stessa voce merceologica si praticino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
6. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
8. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.
9. L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

Art. 32 (Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.
 - 1 bis. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell'inizio
2. Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale.
3. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita.
4. E' vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento.
5. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta.

COMUNICAZIONE AL COMUNE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'INIZIO
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2 non si applicano al settore alimentare